REGOLAMENTO (CEE) N. 1320/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [4], prevede all'articolo 2, paragrafo 1, la riduzione dell'aiuto alla produzione in caso di superamento del limite di garanzia fissato per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che la produzione di prodotti trasformati a base di pomodori ha registrato nelle ultime due campagne di commercializzazione un aumento spettacolare che ha provocato un sensibile superamento dei limiti di garanzia fissati;

considerando che occorre pertanto mettere in vigore per un periodo limitato misure più restrittive affinché l'aiuto alla produzione venga concesso unicamente per quantitativi che non oltrepassino il limite di garanzia; che l'entità della produzione constatata per la campagna 1982/1983 risponde all'obiettivo del regime di aiuto alla produzione istituito per i prodotti trasformati a base di pomodori; che conviene assumere come riferimento detta campagna per il calcolo dei quantitativi in virtù dei quali ogni impresa di trasformazione può beneficiare dell'aiuto alla produzione;

considerando che questi quantitativi possono essere aumentati in una certa misura quando in uno Stato membro un accordo interprofessionale o un'altra misura nazionale limita la produzione; che tuttavia, in questo caso, occorre prevedere che l'aiuto sia ridotto proporzionalmente al superamento di questi quantitativi;

considerando che, per non penalizzare ingiustamente le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività dopo la campagna 1982/1983 o che hanno fortemente potenziato la loro capacità di produzione dopo questa campagna, è opportuno applicare a tali imprese misure specifiche;

considerando che la situazione attuale non giustifica un ampliamento del potenziale produttivo nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori; che le nuove imprese devono pertanto essere temporaneamente escluse dal beneficio dell'aiuto alla produzione;

considerando che è legittimo prevedere, durante il periodo di applicazione delle misure che limitano la concessione dell'aiuto alla produzione, che il superamento del limite di garanzia sia valutato sulla base dei soli quantitativi che hanno beneficiato effettivamente dell'aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante le campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata, per tutte le imprese di trasformazione di ogni Stato membro, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori, ottenuti dai seguenti quantitativi di pomodori freschi, espressi in tonnellate:

Tutte le imprese situate in	Pomodori freschi destinati alla fabbricazione di		
	concentrati di pomodoro	pomodori interi pelati in conserva	altri prodotti a base di pomodori
Francia	298 622	58 628	35 156
Grecia	982 068	12 881	18 647
Italia	1 707 160	1 235 641	351 197

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione, proporzionalmente ai quantitativi prodotti da ogni impresa durante la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Le autorità competenti dello Stato membro possono ammettere un trasferimento entro il limite di una percentuale del 20 % dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantitativi di pomodori freschi attribuiti ad una impresa, verso i quantitativi loro attribuiti per i concentrati di pomodori ed altri prodotti a base di pomodori.

3. La concessione dell'aiuto alla produzione alle imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività durante le campagne di commercializzazione 1983/1984 o 1984/1985 o che la inizieranno nel corso della campagna 1985/1986 è limitata, per ogni Stato membro e per ogni gruppo di prodotti trasformati a base di pomodori, al 20 % dei quantitativi di cui al paragrafo 1. Questi quantitativi vengono equamente ripartiti tra le imprese interessate:

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 41.
(4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

— per le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività durante le campagne 1983/1984 o 1984/1985, proporzionalmente ai quantitativi prodotti da ogni impresa durante la campagna 1984/1985,

— per le imprese di trasformazione che inizieranno la loro attività durante la campagna 1985/1986, proporzionalmente alla capacità di produzione di ogni impresa.

In ogni caso la percentuale attribuita ad ogni impresa non può superare la percentuale risultante dall'applicazione del paragrafo 2 alle imprese di cui al suddetto paragrafo.

Se tutti i quantitativi non sono attribuiti, la rimanenza viene equamente ripartita tra le imprese di trasformazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto in particolare delle imprese che utilizzano nuove tecnologie di produzione.

4. Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 non beneficiano dell'aiuto alla produzione.

Articolo 2

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono sospese quando, in uno Stato membro, un accordo interprofessionale o un'altra misura nazionale, che prevede l'attribuzione ad ogni impresa di trasformazione, di un quantitativo di materia prima destinata alla produzione di ogni prodotto a base di pomodori, limita la produzione entro i limiti dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, aumentati di un massimo del 20 %.

2. In questo ambito e in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, le imprese che hanno iniziato la loro attività durante le campagne 1983/1984 o 1984/1985 oppure che inizieranno la loro attività durante la campagna 1985/1986 possono vedersi attribuire quantitativi più ridotti di quelli previsti nel suddetto articolo.

3. Quando si applica il paragrafo 1, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata, per tutte le imprese di trasformazione di ogni Stato membro, ai quantitativi di cui al paragrafo 1.

4. Per ogni impresa di trasformazione, l'aiuto che deve essere pagato per la sua produzione entro i limiti dei quantitativi che gli sono attribuiti, è ridotto in funzione del superamento del totale di questi quantitativi rispetto al quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1.

L'applicazione di questa disposizione non può condurre alla concessione a dette imprese di un importo totale di aiuto inferiore a quello che esse avrebbero riscosso se la loro produzione fosse stata pari ai quantitativi per esse risultanti dall'applicazione dell'articolo 1.

5. La Commissione fissa contemporaneamente all'aiuto alla produzione applicabile alle imprese, la cui produzione non supera i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importo di riduzione dell'aiuto di cui al paragrafo 4.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 989/84, la produzione da prendere in considerazione per le campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988, per determinare il superamento del limite di garanzia, è quella che ha beneficiato dell'aiuto alla produzione, eccetto i quantitativi risultanti dall'aumento possibile del 20 % di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77. Esse comportano in particolare le norme applicabili in caso di fusione e di alienazione di imprese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE